

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori UCCHIELLI, FORCIERI, FERRANTE  
e BATTAFARANO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MAGGIO 1996**

---

Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali  
con specializzazione in edilizia nei settori delle costruzioni,  
delle strutture e dell’urbanistica

---

ONOREVOLI SENATORI. - Nel corso della XI e della XII legislatura, la Commissione lavori pubblici del Senato, in sede-referente, aveva licenziato il disegno di legge sulle competenze professionali dei geometri (atti Senato n. 696 della XI legislatura) nonché dei geometri e dei periti industriali, con specializzazione in edilizia (atti del Senato 248 e 261 della XII legislatura).

Il testo che viene presentato intende riproporre la tematica in quanto dopo tanti anni si dava soddisfazione alle esigenze dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia, senza interferire sulle tradizionali competenze degli ingegneri e degli architetti.

Sono da tutti conosciute le divergenze tra le varie categorie per cui solo l'intervento del legislatore potrà porre fine al conflitto da sempre in atto e dare certezza alle categorie interessate.

Tutti sanno che gli ordinamenti professionali dei geometri e dei periti industriali

risalgono ai regi decreti 11 febbraio 1929, rispettivamente n. 274 e n. 275, che non essendo mai stati aggiornati non appaiono più rispondenti allo sviluppo della tecnica e, quindi, tendono a delegittimare gli interessi di due categorie professionali, quali quelle di cui trattasi, che, da sempre, sono state vicine alle attività economiche di piccoli operatori e di strati sociali che vedono soprattutto nel geometra un professionista capace di risolvere i problemi delle loro attività patrimoniali ed economiche.

Il presente disegno di legge che riprende il testo del disegno di legge licenziato in sede referente il 3 novembre 1994 dalla 8ª Commissione (lavori pubblici, comunicazioni) nella trascorsa XII legislatura (atto Senato n. 248-261/A), può usufruire della «corsia preferenziale» prevista dall'articolo 81, quinto comma, del Regolamento del Senato.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Finalità della legge)*

1. L'attività dei geometri e dei periti industriali, con specializzazione in edilizia, nel campo degli edifici pubblici o privati, nonché delle costruzioni civili, sportive, artigianali, industriali, commerciali, rurali ed agricole, igienico-sanitarie e funerarie, comprese le opere in conglomerato cementizio semplice ed armato, in materia urbanistica e di arredo urbano, è disciplinata dalla presente legge.

## Art. 2.

*(Edifici)*

1. Sono di competenza anche dei geometri e dei periti industriali, con specializzazione in edilizia, il progetto architettonico e strutturale, i calcoli statici, la direzione, la contabilità, la liquidazione ed il collaudo statico e amministrativo degli edifici di nuova costruzione, l'ampliamento, la sopraelevazione, la ristrutturazione e il recupero edilizio nonché il posizionamento interno ed esterno, con esclusione del dimensionamento, degli impianti tecnologici di dotazione ed erogazione, con i seguenti limiti:

a) in zona non sismica: non più di tre piani fuori terra, oltre un piano seminterrato o interrato;

b) in zona sismica: non più di due piani fuori terra, oltre un piano seminterrato o interrato.

2. La progettazione, la direzione dei lavori ed il collaudo amministrativo delle opere sono di competenza di geometri e periti industriali, con specializzazione in edilizia, anche oltre i limiti di cui al comma 1, se i

calcoli statici sono eseguiti da tecnico abilitato.

3. Restano salve le competenze prescritte per il collaudo statico della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e quelle per gli edifici vincolati di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

4. Sono consentiti in qualsiasi edificio, eccedente anche i limiti previsti dal presente articolo, la contabilità dei lavori, gli interventi di manutenzione ordinaria, igienico-sanitaria e funzionali, nonchè di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, purchè non comportino interventi sulle travi o pilastri di strutture intelaiate in cemento armato.

5. I volumi tecnici sono esclusi dal computo dei piani.

### Art. 3.

#### *(Urbanistica)*

1. Rientra nella competenza anche dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia la formazione dei piani di lottizzazione, attuativi di strumenti urbanistici generali approvati, entro il limite di superficie di un ettaro di territorio e comunque non oltre la superficie del comparto minimo di intervento definito dagli strumenti urbanistici, se superiore ad un ettaro.

### Art. 4.

#### *(Prestazioni varie)*

1. Rientrano nella competenza professionale dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia, la direzione dei cantieri, anche di prefabbricazione, di strutture in cemento armato e metalliche per ogni tipo di opera, anche se progettate da tecnici laureati, l'estimo, l'amministrazione di condomini, di fabbricati e di mobili ed immobili in genere, anche ai fini espropriativi o catastali.

## Art. 5.

*(Norme richiamate ed effetti abrogativi)*

1. Restano ferme le norme relative alle altre competenze professionali dei geometri e dei periti industriali, con specializzazione in edilizia, contenute nel regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, nel regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, nella legge 2 marzo 1949, n. 144, e successive modificazioni, nella legge 12 marzo 1957, n. 146, e successive modificazioni e in ogni altra disposizione vigente in materia.

## Art. 6.

*(Norma transitoria)*

1. Sono fatte salve le competenze dei geometri e dei periti industriali, con specializzazione in edilizia, sulle opere realizzate antecedentemente o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge.





